

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Tomasi Stefano

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Bruno Cassio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Il Funzionario incaricato

Dalla residenza comunale, 04 AGO. 2026

F.to il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☒ è stata pubblicata all’albo pretorio-on line comunale nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 04 AGO. 2026 al 19 AGO. 2026;
- ☐ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- ☒ è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 04 AGO. 2026

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Bruno Cassio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addì, 04 AGO. 2026

Il Funzionario incaricato

Paola Rossini*

(*documento firmato digitalmente)



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. 20/26

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei, addì **VENTICINQUE** del mese di **LUGLIO** alle ore 10:30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Componenti del Consiglio Comunale	Presenti	Assenti
- Tomasi Stefano - Sindaco	X	
- Sterli Luigi - Vice Sindaco	X	
- Testini Mauro	X	
- Cattaneo Enrico	X	
- Taddei Davide	X	
- Ferrari Daniele	X	
- Riva Andrea	-	X
- Pedrotti Michele	-	X
- Martinazzoli Silvia	-	X
- Tonon Rosaria	-	X
- Bondioni Agostino	-	X
TOTALI	6	5

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Cassio Dr. Bruno** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 3 dell’ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 20 DEL 25 LUGLIO 2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga » (lett. f), nonché di approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione nr. 363/2021/R/rif del 03.08.2021 dell'Autorità di regolazione per energia reti ed Ambiente con la quale e' stato approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la determina nr. 2/2021/Drif in data 04/11/2021 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) avente ad oggetto: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, con la quale sono stati individuati gli atti da trasmettere all'ARERA, per l'approvazione del PEF 2022-2025;
 - la Deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05 agosto 2025 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per i terzo periodo regolatorio (MTR-3)”, che disciplina la metodologia ed i criteri di elaborazione e calcolo del Piano Economico Finanziario per il quadriennio 2026/2029 (PEF 2026/2029) attualmente in corso, nonché dispone in merito alla relativa *validazione*;
 - gli ulteriori provvedimenti adottati da ARERA per la definizione del MTR-3, da intendersi anche quale aggiornamento agli atti citati ai punti precedenti, ovvero:
 - determinazione n. 01/DTAC/2025 del 7 novembre 2025, relativa agli schemi tipo degli atti degli atti, del tool di calcolo e delle modalità operative;
 - deliberazione n. 480/2025/R/rif del 4 novembre 2025, relativa al calcolo dei costi inerenti il ciclo di gestione rifiuti;
- la Deliberazione 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

PRESO ATTO in linea generale:

- che l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000) fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- che l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 ed il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 prevedono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che se questi siano approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO d'altro canto dell'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 (c.d. *milleproroghe*) convertito in legge 15/2022, secondo il quale “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*”, che quindi stabiliva specificamente il 30 Aprile quale termine per l'approvazione del PEF e delle tariffe TARI;

PRESO ATTO infine che l'articolo 1, comma 677, delle Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha così modificato il suddetto articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021 “*....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno ...*”, e che pertanto il termine ultimo valido per l'approvazione delle tariffe Tari per il corrente anno 2026 risulta fissato al 31 Luglio 2026;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'*articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*”;
- 682. “*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)*”;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n. 158 – dei cui criteri il Comune tiene conto nella commisurazione della tariffa (art. 1, comma 651, L. 147/13;
 - il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Testo unico ambientale” nonché il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 che lo modifica;
- il vigente Regolamento comunale TARI “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, valido ed efficace dal 1° gennaio 2023, approvato con deliberazione consiliare n. 05 del 08.04.2023 - con il relativo Allegato A - ed in particolare la parte inerente la classificazione delle utenze ed i coefficienti di produzione potenziale di rifiuti per tipo di utenza (coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche) rispetto a cui vengono parametrate le tariffe TARI;

CONSIDERATO che fra i suddetti coefficienti “K”, quello relativo alla parte variabile della tariffa delle utenze domestiche (Kb) ed entrambi quelli relativi alle utenze non domestiche (Kc e Kd) sono proposti dalla normativa in range fra un valore minimo ed uno massimo, rispetto a cui il Comune deve stabilirne la misura a base della tariffa per ogni categoria di utenza tenendo conto da un canto dell'entità e della composizione dei costi da coprire (come illustrati nel “Piano Economico Finanziario 2026/2029” approvato in data odierna 25/07/2026 con delibera consiliare n. 19 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con particolare riferimento all'anno 2026) e dall'altro della realtà economica e sociale in cui sono calate sia le famiglie sia le attività produttive del proprio territorio, oltre che della composizione delle stesse;

CONSIDERATO:

- che i coefficienti “K” suddetti sono stati stabiliti nell'anno 1997 in periodo di crescita economica, ma che l'attuale realtà generale è di grave crisi economica tanto per famiglie quanto per attività produttive – tra le quali nel territorio montano del Comune di Vione risultano particolarmente colpite le attività di ristorazione ed alcune attività di vendita - per le quali il noto abbassamento dei consumi comporta una notevole riduzione della produzione dei rifiuti;
- che il territorio del Comune di Vione è particolarmente interessato dalla pesante crisi economica, e dalla concorrenza di grandi supermercati presenti nei Comuni limitrofi per cui le attività produttive di tipo ristorativo e ricettizio ed alcuni tipi di negozi di generi alimentari risultano particolarmente penalizzati dal punto di vista economico ed hanno specularmente una sensibile riduzione della produzione di rifiuti;
- che i coefficienti di produzione potenziale di rifiuti “Kd” relativi alla parte variabile della tariffa, anche in misura minima, previsti dal DPR n. 158/99 per le attività di ristorazione (ristoranti ecc., nonché bar ecc.) e per alcune attività di vendita (ortofrutta, pescherie, piante e fiori), risultano particolarmente elevati se rapportati alla realtà di Comuni montani di piccole dimensioni del nord Italia;

RITENUTO al fine di riequilibrare il peso del tributo sulle categorie produttive diverse nella determinazione delle tariffe TARI, per i motivi di cui al punto precedente, di adottare in linea generale le misure massime previste per i coefficienti di produzione potenziale di rifiuti Kd parte variabile per tutte le categorie di utenze non domestiche, ad eccezione delle attività di ristorazione ed ortofrutta (Categoria 16 “Ristoranti,..”, Categoria 17 “Bar, ..”, Categoria 20 “ortofrutta”), per le quali si ritiene ragionevole adottare un abbattimento rispettivamente del 50% dei coefficienti minimi Kd base della parte variabile della tariffa nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 lett. E-bis) del D.L. n. 16/2014, convertito nella L. 68/2014;

RITENUTO opportuno applicare quindi le varie riduzioni di cui all’articolo 22 del citato Regolamento comunale TARI, come consentito dalla vigente normativa;

PRESO ATTO inoltre che il DPCM 21.01.2025 n. 24 introduce una forma di accesso al servizio rifiuti a condizioni tariffarie agevolate a favore delle famiglie in condizioni economico-sociali disagiate noto come “Bonus TARI”, dando attuazione a quanto già formalmente stabilito nell’art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26.10.2019, n 124, come convertito in Legge 19.12.2019, n. 157, prevedendone al contempo il finanziamento mediante componente perequativa applicata a tutte le utenze.

In particolare il DPCM prevede:

- l’erogazione automatica del Bonus Tari a favore delle sole utenze domestiche collegate a famiglie con indicatore ISEE inferiore ad Euro 9.530,00 o, se con almeno 4 figli a carico, inferiore ad Euro 20.000,00;
- la concretizzazione di tale Bonus Tari nello sconto del 25% sulla TARI dovuta dai beneficiari come sopra individuati;
- l’introduzione di una “componente perequativa” identificata quale “UR3” e per il 2025 pari ad Euro 6,00 che il Comune deve applicare a tutte le utenze TARI (sia domestiche che non domestiche), la quale *non* ha peraltro alcuna incidenza sulla mera Tari e quindi sulla relativa tariffazione;

DATO ATTO inoltre che anche per l’anno d’imposta 2026, come fin dall’anno 2024, permane l’applicazione da parte del Comune a tutte le utenze TARI delle 2 componenti perequative UR1 ed UR2, come introdotte dalla delibera ARERA 386/2023 e nelle medesime misure (ovvero pari, rispettivamente, a 0,10 €/utenza ed a 1,50 €/utenza);

VISTO il comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il “Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente” (c.d. TEFA) di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 504/1992, nella misura prevista del 5%;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 19 in data odierna 25/07/2026, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario per il corrente quadriennio 2026/2029, calcolato in funzione dei costi di esercizio del gestore Comune di Vione stesso e di quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade Valle Camonica Servizi s.r.l., seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2026-2029, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), il quale espone per l’anno 2026 un valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe pari ad € 277.094,00 (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) - - di cui parte fissa € 161.380,00 e parte variabile € 115.714,00 considerato al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 4.5 della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif.;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall’art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria, non intendendosi attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e che pertanto l’IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del tributo istituito;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Economico Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell’Autorità;

PRESO ATTO che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall’imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;

PRESO ATTO infine che le scadenze di pagamento della TARI per ciascun anno sono stabilite dal vigente Regolamento TARI in n. 2 rate con cadenza semestrale al 1° giugno ed al 1° dicembre (con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza del 1° giugno);

RITENUTO d’altro canto opportuno e necessario per il corrente anno d’imposta 2026, tenuto conto che la Legge n. 199 del 20 dicembre 2025, art. 1 comma 677, ha già di per sé fissato il termine di approvazione del PEF 2026/2029 e delle tariffe Tari 2026 al 31 luglio 2026, di posticipare tali 2 scadenze di pagamento al **16 Settembre 2026** ed al **16 Novembre 2026** (con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza del 16 Settembre).;

VISTO il vigente *Regolamento per la disciplina generale delle entrate*, approvato con delibera consiliare n. 12 del 16/03/2007;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l’approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – come modificato dal D.L. 174/2012, e dell’art. 153 – 5° comma - del D. Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;

CON VOTI favorevoli unanimi, contrari nessuno ed astenuti nessuno, resi nei modi di Legge;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2026, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;

- **UTENZE DOMESTICHE:**

UTENZE DOMESTICHE	TARIFFA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE		TARIFFA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE	
	COEFF. Ka	Euro/mq.	COEFF. Kb	Euro
Famiglie 1 componente	0,84	0,864	0,60	19,40
Famiglie 2 componenti	0,98	1,008	1,40	45,28
Famiglie 3 componenti	1,08	1,111	1,80	58,21
Famiglie 4 componenti	1,16	1,193	2,20	71,15
Famiglie 5 componenti	1,24	1,275	2,90	93,79
Famiglie 6 o più componenti	1,30	1,337	3,40	109,96

- **UTENZE NON DOMESTICHE:**

ATTIVITA'		TARIFFA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE		TARIFFA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE	
		COEFF. Kc	Euro/mq.	COEFF. Kd	Euro/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,320	0,946	2,600	0,673
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,670	1,982	5,510	1,426
3	Stabilimenti balneari	0,380	1,124	3,110	0,805
4	Esposizioni, autosaloni	0,300	0,887	2,500	0,647
5	Alberghi con ristorante	1,070	3,164	8,790	2,275
6	Alberghi senza ristorante	0,800	2,366	6,550	1,695
7	Case di cura e riposo	0,950	2,810	7,820	2,024
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,000	2,957	8,210	2,125
9	Banche ed istituti di credito	0,550	1,627	4,500	1,164
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,870	2,573	7,110	1,840
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,070	3,164	8,800	2,277
12	Attività artigianali tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiera	0,720	2,129	5,900	1,527
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,920	2,721	7,550	1,954
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,430	1,272	3,500	0,906
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,550	1,627	4,500	1,164
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,840	14,314	39,670	10,266
17	Bar, caffè, pasticceria	3,640	10,765	29,820	7,717
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,760	5,205	14,430	3,734
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	4,554	12,590	3,258
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,060	17,922	49,720	12,866
21	Discoteche, night-club	1,040	3,076	8,560	2,215

Tributo giornaliero utenze non domestiche:

la tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale corrispondente per categoria di attività produttiva, aumentandola del 50%.
(art. 20, Titolo III – del “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)”);

2. DI APPLICARE:

- le riduzioni ed agevolazioni di cui all’articolo 22 del Regolamento comunale TARI;
- il Bonus sociale Rifiuti (Bonus Tari) – intendendosi superata qualsiasi disposizione regolamentare eventualmente in contrasto con quanto disposto dalla normativa vigente che lo introduce - e la correlativa componente perequativa UR3;
- le componenti perequative UR1 ed UR2 nonché il tributo TEFA, nelle misure previste dalla vigente normativa;

3. DI DARE ATTO che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Economico Finanziario 2026/2029 relativo al presente terzo periodo regolatorio (MTR-3);

4. DI DARE ATTO che le tariffe ed i coefficienti TARI deliberati nel presente atto sono validi per l’anno 2026 e trovano efficacia a partire dal 1° Gennaio 2026;

5. DI DARE ATTO che i termini di pagamento della TARI per l’anno 2026 in sono previsti in due scadenze rispettivamente fissate al **16/09/2026** ed al **16/11/2026** (con possibilità di pagamento in soluzione unica entro il **16/09/2026**);

6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni e nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo;

7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza, fra cui la pubblicazione dell’atto sul sito web comunale istituzionale, nella sezione dedicata;

8. DI DARE ATTO che sul presente atto deliberativo il Responsabile del relativo Servizio ha rilasciato il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – come modificato dal D.L. 174/2012 e dell’art. 153 – 5° comma – del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012;

9. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/2000, con voti favorevoli unanimi, contrari nessuno ed astenuti nessuno, resi nei modi di legge.